

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 23.10.2025 il ricorrente ha contestato l'addebito di 800 euro effettuato da una società di autonoleggio il 21.05.2025 nonostante il veicolo noleggiato non avesse riportato alcun danno o fossero state elevate contravvenzioni che ne abbiano giustificato la spesa. Ha lamentato il silenzio dell'intermediario rispetto al reclamo dell'11.07.2025 e alle istanze volte ad ottenere una formale certificazione dell'avvenuta transazione, necessaria poiché per la ditta di autonoleggio l'estratto conto non sarebbe stato sufficiente a provare l'esistenza dell'addebito. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto il rimborso della somma e la documentazione contabile attestante l'addebito.

Con controdeduzioni del 25.11.2025 l'intermediario ha negato ogni responsabilità, evidenziando che l'operazione non è stata frutto di una transazione pre-autorizzata, ma di un pagamento direttamente autorizzato dal cliente, effettuato presso il POS dell'esercente. Ha quindi insistito per la regolarità della gestione della procedura di pagamento, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alla domanda di rimborso, poiché le questioni poste dal ricorrente, estranee all'intermediario, avrebbero al più dovuto coinvolgere la società di noleggio.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda di restituzione della somma di euro 800, corrispondente all'importo di un addebito, non autorizzato, a valere sulla carta di credito emessa dall'intermediario convenuto.

Dalla documentazione in atti e dalla descrizione dei fatti, emerge che parte ricorrente ha noleggiato un veicolo all'estero dal 21 al 24.05.2025 e, a conclusione del servizio, ha riscontrato il pagamento in favore della società di autonoleggio in misura pari ad euro 800.

Nel modulo di contestazione, sottoscritto dal ricorrente, questi afferma di non essere stato informato di "ulteriori spese, pedaggi, multe o sanzioni", evincendosi che l'addebito in argomento sia stato effettuato a titolo di deposito cauzionale e confermato a garanzia di ulteriori spese (per danni o multe) connesse al servizio di noleggio, non note al momento del check-out.

L'intermediario, tuttavia, rileva come l'addebito risulti essere correttamente autorizzato dal ricorrente in data 21.05.2025, giorno di inizio del periodo di noleggio del veicolo, tramite POS, con lettura del chip della carta.

Ed invero, dalle evidenze informatiche prodotte da parte resistente emerge che la transazione del 21.05.2025 è avvenuta tramite lettura fisica del microchip della carta presso terminale POS: il log tecnico riporta il Function Code "100", corrispondente ad un'operazione regolarmente autorizzata mediante i presidi di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

Di conseguenza, non si rinvencono anomalie nei protocolli di autenticazione dai quali desumere la mancata autorizzazione da parte del titolare della carta.

In realtà, il ricorrente, più che la corretta autenticazione dell'operazione, ha contestato la legittimità dell'addebito eseguito dalla società di autonoleggio e quindi la condotta di quest'ultima, tenuto conto del fatto che la vettura sarebbe stata consegnata regolarmente e senza danni o multe.

La res litigiosa, quindi, non concerne il disconoscimento del dato tecnico dell'operazione di pagamento, bensì la legittimità del sottostante rapporto contrattuale con il terzo esercente. La contestazione investe la condotta della società di autonoleggio in ordine allo stato del mezzo e all'escussione della cauzione. Tali circostanze, tuttavia, non sono opponibili all'intermediario, il quale ha prodotto l'estratto conto mensile della carta, in cui risulta chiaramente annotata l'operazione di pagamento in oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE